



MAE-UAMA 010 P 9482

Roma, 03 APR 2023

*Ministero degli Affari Esteri*  
*e della Cooperazione Internazionale*  
Autorità nazionale - UAMA  
Il Direttore

**Oggetto:** adempimenti relativi alle autorizzazioni individuali di programma.

**Riferimento:** a) Direttiva n.26804 del 3 dicembre 2020; b) Circolare n. 19759 del 20 giugno 2022.

**Nota indirizzata** Operatori economici dei settori regolati dalla legge 185/90

e p.c. Ministero dell'Interno  
Piazza del Viminale, 1  
00184 - Roma

Ministero della Difesa  
- Stato Maggiore Difesa - R.I.S.  
Via Lepanto 5  
00192 Roma  
- Segretariato Generale della Difesa e  
Direzione Nazionale degli Armamenti  
Via di Centocelle, 301  
00175 - Roma

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Via Mario Carucci, 71  
00143 Roma

AIAD  
Via Nazionale, 54  
00184 ROMA

ANPAM  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 ROMA

Facendo seguito alla direttiva n. 26804 del 3 dicembre 2020, si comunica che, allo scopo di uniformare le procedure previste per le licenze globali di progetto (LGP) con quelle per le licenze individuali di programma ed evitare distorsioni degli obblighi di tracciamento delle operazioni, si dispone che, a far data dal 30 aprile p.v., le imprese in possesso di licenze individuali di programma dovranno munirsi, ove non già istituito, del registro di cui al punto 13 (pag. 6) della direttiva

summenzionata, attenendosi alle regole ivi previste per la registrazione delle spedizioni verso i paesi NATO non aderenti alla UE.

Rimane ovviamente impregiudicato l'obbligo di tracciare le spedizioni verso paesi UE/SEE, attraverso il registro dei trasferimenti intracomunitari ex art. 10 septies della legge 185/90.

Con l'occasione, si ribadisce che le licenze globali di progetto (LGP) possono essere utilizzate solo per spedizioni verso i paesi aderenti al programma intergovernativo cui si riferiscono, nell'ambito del perimetro NATO/UE. Non è quindi possibile che esse vengano utilizzate per una spedizione diretta verso altri paesi, non aderenti al programma, né per importare da tali paesi.

Resto inteso, come stabilito nella circolare a riferimento in b), che sarà possibile, per i destinatari indicati in licenza, riesportare i beni verso i paesi terzi clienti, purché previamente identificati e riportati sulla LGP nazionale, tanto in fase di rilascio quanto con successiva integrazione all'autorizzazione.

Il Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA  
Ministro Pl. Alberto CUTILLO

